



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SCONTA L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA LA COMPRAVENDITA DI UNITÀ COLLABENTI ASSOGGETTATA AD I.V.A.

- Sentenza del 21/02/2025, n. 19/550 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 070 ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. –

Unità collabenti – Compravendita – Assoggettamento ad I.V.A. – Imposta di registro – Applicabilità in misura fissa.

Massima

Alla compravendita di unità collabenti assoggettata ad I.V.A. si applica l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, in virtù del principio di alternatività I.V.A./registro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'Ufficio potesse procedere, con semplice avviso di liquidazione dell'imposta di registro e senza contraddittorio, a riclassificare dei beni, accatastati come unità collabenti, quali beni strumentali esenti I.V.A. e, dunque, soggetti, in caso di compravendita, ad imposta proporzionale di registro).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, co. 1, lett. 8 *bis* e 8 *ter*
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Vedi

- C.G.U.E. C-326/11 del 12/07/2012

Anno pubb.

- 2025